

Legge regionale 15 dicembre 2014, n. 21.

**Riduzione dell'assegno vitalizio.**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Età per la corresponsione dell'assegno vitalizio)*

1. L'assegno vitalizio mensile può essere corrisposto ai consiglieri regionali della IX o delle precedenti legislature che abbiano compiuto i 65 anni di età.

Art. 2.

*(Rideterminazione del trattamento economico)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, tutti i trattamenti mensili lordi di assegno vitalizio corrisposti ai consiglieri regionali sono ridotti secondo le seguenti percentuali progressive:

- a) del 6 per cento per l'importo fino ai 1.500,00 euro;
- b) dell'ulteriore 9 per cento per la parte compresa tra i 1.501,00 euro fino a 3.500,00 euro;
- c) dell'ulteriore 12 per cento per la parte compresa tra i 3.501, 00 euro e i 6.000,00 euro;
- d) dell'ulteriore 15 per cento per la parte superiore ai 6.000,00 euro.

2. A coloro che sono titolari di altro assegno vitalizio erogato dal Parlamento italiano o dal Parlamento europeo, si applica un'ulteriore decurtazione del 40 per cento sull'ammontare mensile lordo come risultante dalle riduzioni di cui al comma 1.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai trattamenti mensili lordi delle quote di assegno vitalizio corrisposte agli aventi diritto.

4. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 "Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali", 3 settembre 2001, n. 24 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e 31 dicembre 2010, n. 27 "Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali") le parole "a decorrere dal 1 gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2020".

5. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione per i consiglieri regionali ai quali è corrisposto l'assegno vitalizio mensile e che hanno un reddito di lavoro complessivo annuo inferiore o pari a 18.000,00 euro, come risultante dalla dichiarazione dei redditi o dal CUD dell'anno precedente.

Art. 3.

*(Norma finale)*

1. Il comma 1 dell'articolo 1 si applica ai consiglieri regionali ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegno vitalizio mensile deve essere ancora corrisposto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2019.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e le sue disposizioni si applicano a decorrere da gennaio 2015.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 dicembre 2014

Sergio Chiamparino

## LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 52

*“Riduzione dell’assegno vitalizio”*

- Presentata dai Consiglieri Boeti (primo firmatario), Motta, Laus, Benvenuto, Ruffino il 17 ottobre 2014.
- Assegnata alla I Commissione in sede referente il 17 ottobre 2014.
- Testo licenziato dalla I Commissione il 17 novembre 2014 con relazione di Andrea Appiano e Davide Bono.
- Approvata in Aula il 9 dicembre 2014, con 34 voti favorevoli e 3 non partecipanti.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

### **Nota all'articolo 2**

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 25/2011, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:  
Art. 5.(Disposizioni finali)

“ 1. Ai Consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al capo II della l.r. 24/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 6, comma 2 bis.

2. L'importo degli assegni vitalizi che sono erogati in applicazione del Capo II della l.r. 24/2001 è aggiornato annualmente, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai e impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT. L'aggiornamento si applica per la prima volta, per gli assegni vitalizi in essere, a decorrere dal 1 gennaio 2020.

3. Per i Consiglieri regionali che hanno svolto il mandato in una delle legislature fino alla IX compresa e che sono rieletti nella X legislatura o in legislature successive, l'assegno vitalizio è determinato esclusivamente in relazione agli anni di mandato relativi alle legislature fino alla IX.”.